



COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 07/06/2024

OGGETTO:

DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE - ANNO 2024

Vista

- la nota della Società Talete S.p.A. prot. N. 10354 del 31/05/2024 avente ad oggetto: "Richiesta emissione Ordinanza per divieto usi impropri fornitura idrica potabile";

Considerato che:

- la richiesta della Talete di emissione di Ordinanza è tesa ad evitare l'utilizzo della fornitura idrica per usi diversi da quello potabile quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo, di orti e giardini, il riempimento di piscine, il lavaggio dei veicoli, delle pavimentazioni esterne, gli usi ludici ecc... in linea con quanto normalmente effettuato in prossimità del periodo estivo e tenuto conto dello scarso livello di piovosità degli ultimi mesi;

Preso atto che:

- è necessario tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, delle scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc...;
- onde evitare disservizi ed irregolarità nell'approvvigionamento, è in dovere dell'Amministrazione Comunale di chiedere la collaborazione della popolazione per un uso più razionale della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio;

Considerando che

- risulta indispensabile e di prioritaria importanza la tutela dell'uso dell'acqua potabile limitandolo agli scopi alimentari e igienico-sanitari;
- è necessario emettere ordinanza, al fine di evitare possibili situazioni di disagio, con la quale deve essere fatto divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico;

Ritenuto quindi necessario vietare gli usi impropri dell'acqua potabile, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267

Vista la Legge 24 novembre 1981, n° 689

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2024 di limitare l'utilizzo della risorsa idrica unicamente per scopi potabili e a fini igienico sanitari

E' fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzare l'acqua della condotta idrica pubblica per finalità diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine, il lavaggio dei veicoli, delle pavimentazioni esterne, gli usi ludici;

Sono esclusi dagli obblighi della presente Ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici regolarmente autorizzati che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività;

Per finalità di pubblico interessa è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee alla presente Ordinanza.

DISPONE

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, accertata dagli organi competenti, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D. Lgs. N.267/2000.

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DISPONE INFINE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Polizia Locale
- Talete S.p.A.

Che copia del presente venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- In applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
- In applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Firmato digitalmente

PACCOSI Massimo